

Circol@re nr. 54 del 22 ottobre 2020

OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI SCADUTI IL 20 AGOSTO 2020

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

L'art. 98-bis del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti che esercitano **attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, nonché per i contribuenti "minimi" o **forfetari** o che presentano altre cause di **esclusione o inapplicabilità degli ISA**, di **regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020**:

- effettuando il versamento **entro il 30.10.2020**, con la **maggiorazione dello 0,8%** delle imposte dovute, **senza applicazione di sanzioni**;
- a condizione che abbiano **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sono invece **esclusi** i contribuenti che svolgono attività agricole e che siano **titolari "solo" di redditi agrari**.

La regolarizzazione entro il 30.10.2020:

- deve ritenersi **applicabile** anche al **versamento del saldo IVA 2019**, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020;
- **non sembra invece applicabile** ai versamenti del **saldo e del primo acconto dei contributi INPS** di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

PREMESSA

Con l'**art. 98-bis del DL 14.8.2020 n. 104** (c.d. DL "Agosto"), inserito in sede di conversione nella L.13.10.2020 n. 126, è stata prevista la **possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020** con la maggiorazione dello 0,4% per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:

- effettuando i **mancati versamenti entro il 30.10.2020**, con la **maggiorazione dello 0,8%** delle imposte dovute, **senza applicazione di sanzioni**;
- a condizione che i **contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi **di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo del 2019.

SOGGETTI INTERESSATI

La regolarizzazione in esame riguarda:

- i **contribuenti che esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- i **sogetti che applicano il regime forfettario** di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi") o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i **sogetti che partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, **professionisti con studio associato**, soci di società di capitali "trasparenti").



Sono invece **esclusi dalla regolarizzazione**, così come dalla precedente proroga, **i contribuenti che svolgono attività agricole e che siano titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).**

REQUISITO DEL CALO DEL FATTURATO

Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27.6.2020, **per usufruire della regolarizzazione** entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma **applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute**, è però necessario che i **suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi **di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo del 2019.



Si tratta quindi di una **condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto.**

Anche ai fini della regolarizzazione in esame devono quindi ritenersi applicabili i chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle **modalità di determinazione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi** (si vedano, in particolare, le circ. 13.4.2020 n. 9, 6.5.2020 n. 11, 13.6.2020 n. 15 e 21.7.2020 n. 22).

VERSAMENTI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i **versamenti dei saldi e degli acconti d'imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020** (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e **dai modelli IRAP 2020**, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Saldo IVA relativo al 2019

La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi **applicabile anche al versamento del saldo IVA relativo al 2019**, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.



Il versamento del saldo IVA 2019 poteva **infatti rientrare nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19**, che dovevano essere effettuati entro il 16.9.2020 o con le rateizzazioni previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 e dall'art. 97 dello stesso DL104/2020.

In caso di versamento del **saldo IVA entro il 30.10.2020**, la **maggiorazione dello 0,8% deve essere applicata sull'importo già maggiorato dell'1,2%**, corrispondente alla **maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020** (per effetto della proroga generalizzata disposta con l'art. 60 del DL 18/2020) **e fino al 30.6.2020** (cioè fino al termine differito previsto prima della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020).

Saldo e primo acconto dei contributi INPS

La **regolarizzazione** entro il 30.10.2020 **non sembra** invece **applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto** dei **contributi INPS** dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle "imposte dovute".

Ravvedimento operoso

Per i soggetti che non possono avvalersi della **regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020**, resta ferma la possibilità di applicare il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, **in base alle regole generali previste per i versamenti fiscali**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

